

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 183/2001

Stp: è l'Ordine a dare il via libera all'attività

Dopo le iniziali incertezze, è ormai definito l'iter di iscrizione delle società tra professionisti nel Registro delle imprese. L'attività può cominciare solo quando viene iscritta nell'Albo professionale.



di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato, Fnovi

La nuova disciplina in materia di società tra professionisti (stp) interviene sul regime pubblicitario imponendo alla stp l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese e nella sezione speciale dell'Albo tenuto presso l'Ordine di appartenenza dei soci professionisti. Solo a seguito del compimento delle operazioni relative all'iscrizione, la stp può iniziare l'esercizio in forma societaria dell'attività professionale regolamentata.

ADEMPIMENTI

La stp si iscrive come società *inattiva* al registro delle imprese; successivamente la stessa si iscrive nell'albo tenuto dall'Ordine di appartenenza. Se la società svolge attività ap-

partenenti a più professioni protette - cosiddetta società multidisciplinare - deve iscriversi presso l'albo o il registro dell'Ordine professionale relativo all'attività individuata come *prevalente* nello statuto o nell'atto costitutivo; se non risulta un'attività prevalente, la società deve iscriversi in tutti gli altri albi e registri ordinistici previsti per le attività esercitate (art. 7 Decreto n. 34/2013).

Infine, quando la stp inizia l'attività economica, il legale rappresentante entro 30 giorni da tale inizio deve richiedere l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese.

Da quanto esposto emerge che l'esercizio dell'attività, descritta nell'atto costitutivo della stp come oggetto sociale esclusivo, è sospensivamente condizionato all'esito favorevole della verifica effettuata dal Consiglio dell'Ordine competente a seguito della quale la stp viene iscritta nell'Albo professionale.

LA SEZIONE STP

Una apposita sezione per l'iscrizione delle "stp" è prevista nell'**Albo unico nazionale** (si veda la circolare Fnovi n. 5/2013). A prevederlo è il Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (Dpr 7 agosto 2012, n.137) che ha istituito, presso la Federazione, la tenuta di un albo unico formato dall'insieme degli albi territoriali: ai fini dell'aggiornamento i dati dovranno essere trasmessi a cura degli Ordini provinciali. La Fnovi ha da tempo strutturato il proprio portale-web al fine di renderlo idoneo al ricevimento dei dati degli iscritti da parte degli Ordini: ora questa operatività è espressamente decretata per legge. Dopo le modifiche tecniche dei campi previsti nella scheda anagrafica a integrazione delle funzioni già attivate per le sospensioni, è stata inviata e pubblicata nell'area riservata agli Ordini una guida sulle nuove attività da svolgere in applicazione delle nuove norme. ●